



ORIGINALE

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 35 del 28/04/2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno 2016 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Niccolò Macallè nella Sua qualità di Presidente e così composto:

		Pr	As			Pr	As
MANGANI GIULIO	Consigliere	P		BELLAN CRISTIANA	Consigliere	P	
PIERINI MARCO	Consigliere	P		GHIZZANI JESSICA	Consigliere	P	
HAEUSL FLORIAN	Consigliere		A	MORELLI ASIA	Consigliere	P	
BIGI LEONARDO	Consigliere	P		MIGLIORINI ANDREA	Consigliere	P	
CANUTI VALENTINA	Consigliere	P		MACALLE' NICCOLO'	Presidente	P	
BUTI EMANUELE	Consigliere	P		CONTI GIULIA	Consigliere	P	
NISTRI ALBERTO	Consigliere	P		BOCCIOLINI LUCA	Consigliere	P	
MORI SAURO	Consigliere	P		ISOLDI CATERINA	Consigliere		Ag
BELLONI ENRICA	Consigliere	P					

Consiglieri assegnati n° 17 Presenti n° 15

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario SALANI STEFANO.

Scrutatori:

BUTI EMANUELE, MORELLI ASIA, CONTI GIULIA

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da:

1. I.M.U. (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore o titolare di altro diritto reale;
2. TARI (Tassa sui rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3. TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – componente servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/07/2015, con la quale è stato modificato il Regolamento IUC;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei comuni dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 639 a 640: Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668: TARI (componente tassa servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705: disciplina generale componenti TARI e TASI.

PRESO ATTO delle modifiche legislative intervenute con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

RITENUTO necessario modificare il Regolamento IUC all'art. 4, comma 3, lettera a), per la parte riguardante l'Imposta Municipale Propria (IMU), introducendo, al fine di recepire l'art. 1, comma 15, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il seguente periodo: *"...ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica..."*.

RITENUTO necessario modificare il Regolamento IUC all'art. 7 comma 5, per la parte riguardante l'Imposta Municipale Propria (IMU), introducendo la lettera c) al fine di recepire quanto previsto dall'art. 1, comma 10, lettere a) e b), della legge 28

dicembre 2015, n. 208, ovvero: "...c) per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:

- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
- il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune, un altro immobile adibito ad abitazione principale, purchè non sia A/1, A/8 e A/9;
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu;
- L'agevolazione non si applica alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9..."

RITENUTO necessario modificare il Regolamento IUC all'art. 7, comma 8, per la parte riguardante l'Imposta Municipale Propria (IMU), eliminando, al fine di recepire l'art. 1, comma 10, lettera c) e d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il seguente periodo: "...Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75..."

RITENUTO necessario modificare il Regolamento IUC all'art. 9 comma 2, comma VI, per la parte riguardante l'Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di recepire l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eliminando il seguente periodo: "...i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri;..." ed inserendo il seguente periodo: "...A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1

a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34...

RITENUTO necessario modificare il Regolamento IUC all'art. 10 per la parte riguardante l'Imposta Municipale Propria (IMU), al fine di recepire l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eliminando il seguente periodo: *"...1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. A decorrere dall'anno 2015 al dovuto IMU relativo ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e l.a.p, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00..."

ed inserendo, al fine di recepire quanto previsto dall'art. 1, comma 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il seguente periodo: *"...A partire dall'anno 2016, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento..."*

RITENUTO necessario introdurre nel Regolamento IUC, l'art. 28 bis, nella parte riguardante la Tassa sui Rifiuti e riguardanti le "Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche" al fine di individuare i requisiti e le modalità per l'accesso a tali riduzioni;

RITENUTO necessario modificare il Regolamento IUC all'art. 37 per la parte riguardante il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), al fine di recepire l'art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede l'esclusione da tale tributo dell'abitazione principale.

RITENUTO necessario modificare nel Regolamento IUC, per la parte riguardante la Disciplina comune alle componenti dell'Imposta Unica Comunale, l'art. 51 riguardante "Sanzioni e interessi", al fine di recepire quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e dall'art. 1 comma 133 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 come integrato dall'art. 13 comma 15 della Legge 214/2011, che stabilisce l'obbligo di trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie, entro 30 giorni dalla loro esecutività e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul proprio sito informatico;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del TUEL, che prevede fra le nuove funzioni dell'organo di revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte regolamentari relative all'applicazione dei tributi locali;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei Conti in data 15/4/2016, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/00;

VISTO il parere della I Commissione espresso nella seduta del 26/4/2016;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le proposte di modifica al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/07/2015, come meglio dettagliate in premessa e visibili nell'allegato "A" che forma parte integrante e

sostanziale alla presente deliberazione;

- 2) DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento IUC, allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 3) Di dare atto che le modifiche al Regolamento approvato con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con separata votazione e voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in relazione alla necessità di provvedere alla pubblicazione del regolamento in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Niccolò Macallè

Il Segretario
SALANI STEFANO



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 14/04/2016

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)**

SETTORE GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta GRAZIANI CATIA, Responsabile del Settore Gestione Risorse, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta indicata.

Annotazioni:

Montespertoli, 20/04/2016

Responsabile

GRAZIANI CATIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTESPERTOLI

(Città Metropolitana di Firenze)

SETTORE GESTIONE RISORSE

PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 14/04/2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GRAZIANI CATIA, Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

Montespertoli lì, 20/04/2016

La Responsabile
SETTORE GESTIONE RISORSE
GRAZIANI CATIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

Comune di Montespertoli
Provincia di Firenze

Verbale n.9/2016

**Parere del revisore dei conti sulla proposta n. 21 del 14 aprile 2016 di
"MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC)"**

Il sottoscritto dott. Lorenzo Navarrini, revisore contabile del Comune di Montespertoli per il triennio 2015/2017 ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di "modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)",

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'organo di revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/07/2015, con la quale è detto Regolamento IUC è stato modificato;

Viste le modifiche legislative intervenute in materia con la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

Vista la proposta al Consiglio Comunale n.21 del 14 aprile 2016 – Settore Gestione Risorse ad oggetto "modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)";

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1) e 147 *bis* del D.Lgs. n.267 del 2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'oggetto.

Montespertoli, 15 aprile 2016

Il revisore dei conti

(Lorenzo Navarrini)